



Comune di Campiglia Marittima

Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 75 del 21/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2024

Il giorno **21/12/2023** alle ore **13:50** nella sede comunale, si riunisce il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza **il Sindaco Dott.ssa Alberta Ticciati**

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
Ticciati Alberta	Sindaco	*	-
Bertoli Alberto	Consigliere	*	-
Azzimondi Silvia	Consigliere	*	-
Campioni Melissa	Consigliere	-	*
Caciagli Elisa	Consigliere	*	-
Brogioni Sara	Consigliere	*	-
Papa Elisa	Consigliere	*	-
Andreoni Lido	Consigliere	*	-
Bernardini Enrico	Consigliere	-	*
Balestri Viola	Consigliere	-	*
D'Ingeo Enzo	Consigliere	*	-
Bucciantini Francesca	Consigliere	*	-
Gabrielli Sara	Consigliere	*	-
Grassi Roberta	Consigliere	*	-
Nesti Luca	Consigliere	*	-
Poli Samanta	Consigliere	-	*
Fulcheris Federico	Consigliere	*	-

Assiste Il Segretario Dott. Andrea Meo

Il Presidente, riconosciuta la validità legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(Il resoconto integrale degli interventi è riportato nel verbale di seduta)

La sindaca Ticciati nomina quali scrutatori i consiglieri: Brogioni, Fulcheris, Bertoli.

Il consiglio accoglie la proposta dell'assessore Brogioni di discutere insieme i punti all'ordine del giorno dal numero 5 al numero 9, con votazioni separate.

Illustra le proposte l'assessore Brogioni.

Intervengono i consiglieri Gabrielli e Bucciantini e l'assessore Brogioni.

Alle ore 14:22, durante la discussione del punto n. 5, entra il consigliere Nesti.

Pertanto i consiglieri presenti alla discussione e votazione del presente punto dell'odg sono 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

VISTE tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI

l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga al paragrafo suddetto, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, che ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i

comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

CONSIDERATO, quindi, che l'elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e la deroga al potere regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

CONSIDERATO che

in materia di aliquote e detrazioni IMU la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i

comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari alle previsioni IMU e TASI ante abrogazione operata dal comma 780 della legge 160 del 27 dicembre 2019, anche se al lordo delle agevolazioni previste dall'art. 1 comma 599, del D.L. 34/2020 e di quelle da stabilire con la presente deliberazione;

dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente, tenuto conto del quadro economico del territorio di riferimento e della particolare congiuntura, può essere soddisfatto con l'adozione dell'aliquota ordinaria allo 0,76% e delle aliquote riportate nell'allegato A;

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/97 e approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 23 Giugno 2020;

VISTI:

il Decreto Legislativo 267/2000.

lo Statuto Comunale.

i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile.

CON VOTI espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli n. 7 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Caciagli, Brogioni, Papa, Bucciandini);

Contrari n. 4 (Gabrielli, Grassi, Fulcheris, Nesti);

Astenuti n. 2 (Andreoni, D'Ingeo);

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali, di:

RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

APPROVARE:

l'aliquota ordinaria per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 754 della L. 160 del 27 dicembre 2019, è dello 0,76%;

l'articolazione delle aliquote, differenziate per le categorie catastali e casistiche, riportata nella seguente tabella e dettagliata nell'allegato A:

Tipologia	Adempimenti Obbligatori per l'ottenimento dell'aliquota prevista	Aliquot a	Detrazio ni
Abitazione Principale (A1-A8-A9 e relative pertinenze nella misura di una per ciascuna categoria C2-C6-C7)	Nessuno	0,58 %	€ 200,00
Abitazione (immobile cat. A) in comodato a parenti e affini entro il 2° grado ivi residenti. L'aliquota è valida limitatamente al periodo di ottenimento e mantenimento dello status di residente.	presentazione di apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 riportante i dati anagrafici del beneficiario e gli estremi della registrazione (uff. territoriale; serie; numero; data) ove eseguita.	0,75 %	
Abitazione locata ad uso non transitorio nella quale il locatario e il suo nucleo familiare stabiliscono la residenza anagrafica. L'aliquota è valida limitatamente al periodo in cui il locatario ottiene o mantiene tale "status"	presentazione di apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 riportante i dati anagrafici del locatario e gli estremi della registrazione (uff. territoriale; serie; numero; data)	0,81 %	
Immobili categoria A10	Nessuno	0,81 %	
Fabbricati di categoria A non rientranti nei casi precedenti	Nessuno	1,06 %	
Fabbricati categoria D (esclusa D5)	Nessuno	0,96 %	
Fabbricati categoria D5	Nessuno	1,06 %	

l'applicazione dell'aliquota ordinaria sugli immobili appartenenti alla categoria catastale A destinati all'esercizio di attività ricettive CAV - RTA - RESIDENCE e utilizzati direttamente dal proprietario, quale imprenditore individuale o socio unico o socio di società in cui gli altri soci siano tutti suoi parenti o affini entro il 2° grado. L'applicazione dell'aliquota ordinaria è estesa ai comproprietari o titolari di altro diritto reale, parenti entro il 2° grado dell'imprenditore o socio. Agli altri comproprietari o titolari di altro diritto reale, è applicata l'aliquota dell'1,06%;

PUBBLICARE a cura del Funzionario responsabile, in ottemperanza all'art. 1 comma 767 della L. 160/2019, la presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre 2024, utilizzando l'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

DARE ATTO che:

la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, in caso di mancata pubblicazione della presente deliberazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

il presente provvedimento e i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative, all'interno del "Sistema di Gestione Digitale dei Documenti" dell'ambiente Jente MUNICIPIA e saranno pubblicati ai sensi di legge all'Albo Pretorio Telematico nonché sul sito web istituzionale.

Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in quanto atto propedeutico all'approvazione del bilancio 2024.

Favorevoli n. 7 (Ticciati, Bertoli, Azzimondi, Caciagli, Brogioni, Papa, Bucciantini);
Contrari n. 4 (Gabrielli, Grassi, Fulcheris, Nesti);
Astenuiti n. 2 (Andreoni, D'Ingeo).

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
All. A	All. A.pdf	Allegato Parte Integrante	06/12/2023
(791D1C4BBA5A10A4B5F07A8A90E940AC36207FACDD40CD696A135E340C685C51)			
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_FP_2023_740.rtf.pdf.p7m	PARERE	06/12/2023
(B69266E116B6538EF5534467D49686BC78827652AD0A62D1F67C2403439B9E76)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FIRMATO DIGITALMENTE	PARCON_FP_2023_740.rtf.pdf.p7m	PARERE	06/12/2023
(869E18D4D725EACFC7A0767C12C3D569AE456C6A482465359A338D40C8F9DBAF)			

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

**il Sindaco Dott.ssa Alberta
 Ticcianti**

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Dott. Andrea Meo

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**